Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 20/11/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Assente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Assente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Presente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Assente
SIMEONE MARCO	Presente
FEOLA LUIGI	Presente
RIVANO LORENZO	Presente
BIGGIO CESARE	Presente
BORGHERO ATTILIO	Presente

PRESENTI N. 14 **ASSENTI N. 3**

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, in sede di lettura della proposta fa rilevare che nella stessa è presente un refuso nella parte dispositiva, al punto 3, che riporta erroneamente l'anno 2018 in luogo del 2020. Pertanto la decorrenza deve intendersi dal 1 gennaio 2020.

copia informatica per consultazione

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n.**119 del 01/02/2018** avente oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 5 (Simeone M., Rivano L., Feola L., Borghero A., Biggio C.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.**119 del 01/02/2018** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
PUGGIONI SALVATORE	MARCELLO MARCO

copia informatica per consultazione

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 119 del 01/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI.

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di incentivare la ripresa economica attraverso il rilancio dell'attività edilizia, dispose con propria Legge Regionale 23.10.2009, n° 4 e ss.mm.ii. il rilancio del comparto edile dotandosi di apposite misure tendenti a promuovere anche in Sardegna l'attività edilizia per far fronte alla crisi economica in atto;

che successivamente all'emanazione della L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii. la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato propria Legge Regionale del 30.04.2015, n. 8, al fine di definire norme per la semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di riordino normativo, promuovendo inoltre la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale, consentendo in particolare interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente, con le previsioni degli articoli:

- Art. 12 - *Integrazioni all'articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)*;
- Art. 30 - *Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente*;
- Art. 31 - *Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive*;
- Art. 32 - *Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti*.

che già a seguito dell'emanazione della L.R. n. 4/2009 emerse la problematica relativa al reperimento degli spazi da adibire a parcheggio per gli incrementi di volumetria di cui alla stessa L.R. n°4/2009, come richiesto dall'art.41 sexies della Legge 17.08.1942, n°1150 e ss.mm.ii., che prevede:

1° comma: "*Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione*";

2° comma: "*Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono*

copia informatica per consultazione

gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse";

che per ovviare alla suddetta problematica la Regione Autonoma della Sardegna introdusse:

- con la Legge Regionale 19.01.2011, n° 1, apposita norma, modificando la L.R. n°4/2009 e inserendo all'art.8 della stessa il comma 5 bis che stabilisce che "*Gli interventi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni; per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri, il Consiglio Comunale può, con propria deliberazione, individuare i casi o le parti del territorio nei quali, a causa dell'impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi. I relativi introiti sono finalizzati alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio*";

- con la Legge Regionale del 21.11.2011, n° 21, apposita norma, modificando la L.R. N° 4/2009 e inserendo al Capo III della stessa, dopo l'art. 15 "*Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti*", l'art. 15 bis "*Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra*" che al comma 5 stabilisce che: "*Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all'articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.*"

che anche la L.R. n. 8/2015 stabilisce, all'art. 36 comma 11, che gli interventi di incremento volumetrico sono subordinati al "*[...] reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e ss.mm.ii. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale*".

che altresì la L.R. n. 8/2015 stabilisce, all'art. 36 comma 12, che gli interventi di incremento volumetrico sono subordinati al "*[...] reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale*".

Dato atto che la norma riguarda parcheggi pertinenziali di cui alla L. 1150/42 e ss.mm.ii., e non aree di sosta pubbliche, identificabili con gli standard urbanistici;

copia informatica per consultazione

Considerato che il citato art. 41 sexies, comma secondo, ha stabilito che i parcheggi realizzati in forza del primo comma del medesimo articolo, non sono più gravati da vincoli pertinenziali, "*di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse*";

Considerato altresì che in base a quanto sopra rilevato ed illustrato, la Normativa Regionale risulta applicabile in quanto sussista l'effettiva possibilità, per l'Amministrazione, di realizzare parcheggi nella misura prevista dalla L. 1150/42 e che siano individuati i casi o le parti del territorio nei quali risulti impossibile reperire gli stessi parcheggi all'interno del lotto urbanistico interessato all'incremento di volumetria di cui alla L.R. n. 8/2015, parcheggi non gravati dal vincolo di pertinenza;

Preso atto che i proventi incassati dal Comune con la monetizzazione delle aree sono da considerarsi fondi a destinazione vincolata da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio;

Dato atto pertanto che attraverso lo strumento della "monetizzazione" delle aree per i parcheggi non si determina una violazione delle disposizioni normative relative al reperimento di adeguati spazi da destinare a parcheggio privato, ma si determina un differimento nel tempo della loro realizzazione in aree da destinare a parcheggi pubblici, sostitutivi dei parcheggi privati, impiegando le risorse economiche nel frattempo accantonate, sulla base di una adeguata pianificazione e progettazione atta a valorizzare l'insediamento urbano;

Dato atto che può procedersi alla monetizzazione delle aree dei parcheggi in base all'art. 36, commi 11 e 12 della L.R. n. 8/2015, nel rispetto dei limiti di applicabilità stabiliti dalla stessa legge;

Ritenuto di adottare un valore unico per la monetizzazione delle aree dei parcheggi per le zone urbanistiche omogenee, meglio specificate nell'allegato A "Regolamento per la Monetizzazione delle aree per parcheggi pertinenziali";

Preso atto che tale valore è stato stimato dall'Ufficio Tecnico in 430,00 €/mq ottenuto dalla somma dei seguenti addendi:

- per il valore venale delle nude aree da destinare a parcheggi sostitutivi dei parcheggi privati si è considerato il valore medio dei valori minimi di mercato delle differenti zone del territorio comunale così come indicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia delle Entrate), e pari ad € 330,00 a metro quadro;

- per il costo di costruzione dei parcheggi stessi si è assunto l'importo medio di € 70,00 a metro quadro;

- per le spese tecniche, la letteratura del settore stima un importo pari a € 30,00 a metro quadro;

Considerato che per quanto disposto dagli art. 2, 4, 5 e 6 della L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii., trovi applicazione la suddetta monetizzazione, così come stimata, anche per le pratiche edilizie ancora in corso di perfezionamento e trasmesse ai sensi della stessa L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'applicazione di tale strumento della monetizzazione delle aree per i parcheggi avrà validità temporale coincidente con quella di applicazione della L.R. n. 8/2015, ad eccezione che per gli interventi ex art.12, comma 6;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

☑ ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
☑ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*
☐ ART. 153 DEL T.U. *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
☐ ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

copia informatica per consultazione

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare in applicazione del dettato dell'art.12, comma 6 e dell'art. 36, commi 11 e 12, della L.R. 30.04.2015, n. 8, la monetizzazione delle aree di parcheggio relative alle previsioni di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32 della Legge Regionale medesima, nel rispetto dei suoi limiti di applicabilità stabiliti per le diverse zone urbanistiche omogenee, a condizione che, per ogni unità edilizia oggetto di intervento ricadente sul lotto urbanistico, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., da dimostrare a cura del proponente;
b) superfici da adibire a parcheggio inferiori a 20 (venti) mq nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41 sexies della Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
c) superfici da adibire a parcheggio inferiori a 50 (cinquanta) mq nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;

3) Di determinare, per le zone urbanistiche omogenee, meglio specificate nell'allegato A "Regolamento per la Monetizzazione delle aree per parcheggi pertinenziali", come valore complessivo del corrispettivo monetario delle aree di parcheggio la somma pari a 430,00 €/mq per *l'anno 2020* (Allegato B "Relazione per la quantificazione del parametro di base del corrispettivo").

4) Di dare atto che:

a) Il costo di cui al punto 3, è automaticamente aggiornato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT per il settore delle costruzioni, in caso di vigenza della Legge Regionale in argomento;
b) Il corrispettivo monetario dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione prima del ritiro del titolo abilitativo ovvero contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
c) L'applicazione di tale strumento della monetizzazione delle aree per i parcheggi avrà validità copia informatica per consultazione temporale coincidente con quella di applicazione della L.R. n. 8/2015, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 12, come disposto dal comma 6 dello stesso articolo 12, per i quali sarà sempre applicabile fino a nuova disposizione legislativa;

5) Di applicare l'importo di cui al punto 3 anche alle pratiche edilizie ancora in corso di perfezionamento e trasmesse per interventi ai sensi degli articoli 2, 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009 e ss.mm.ii.;

6) Di dare atto che i proventi incassati dal Comune per la monetizzazione dovranno confluire in un apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio a cura del Settore Lavori Pubblici.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI
CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Area Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Tel. *0781.85.89.234 -* ***Fax*** *0781.85.89.234 -* ***pec*** *ufficiotecnico@pec.comune.carloforte.ca.it*

Norme per la semplificazione
e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia
e per il miglioramento del patrimonio edilizio.

Determinazione e misura del corrispettivo monetario dei parcheggi ex art.36, commi 11 e 12 della Legge Regionale del 30.04.2015, n. 8

Allegato A	**Regolamento per la monetizzazione delle aree per parcheggi pertinenziali**

Il Sindaco
Salvatore Puggioni

Il Dirigente
Dott. Ing. Battista Boccone

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte

copia informatica per consultazione

Indice Generale

Art. 1 Oggetto del Regolamento *pag. 3*

Art. 2 Ambito di applicazione *pag. 6*

Art. 3 Controvalore della monetizzazione *pag. 7*

Art. 4 Corresponsione del controvalore della monetizzazione *pag. 7*

Art. 5 Aggiornamento del controvalore della monetizzazione *pag. 8*

copia informatica per consultazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire le misure volte al miglioramento del patrimonio esistente ai sensi del Titolo II, Capo I della L.R. n. 8/2015, così da incentivare lavori di modifica del patrimonio immobiliare esistente per migliorarne le condizioni d'uso[1].
2. L'oggetto del presente regolamento riguarda la disciplina per la monetizzazione dei parcheggi con particolare riferimento a due casi specifici:
 a) nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti ex art.12, commi 1 e 2, Legge Regionale n.8 del 30.04.2015 (Titolo I, Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985);
 b) monetizzazione dei parcheggi in caso di intervento edilizio ai sensi della Legge Regionale n.8 del 30.04.2015, ex artt.30, 31 e 32.
3. Il presente regolamento non è applicabile per la monetizzazione delle aree per parcheggi previsti dalla normativa statale ex articolo 41 sexies della L. n. 1150/1942, non derogabile dal Regolamento Edilizio comunale.

Inquadramento normativo L.R. n.8/2015

Art. 12 - Integrazioni all'articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l'articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, èaggiunto il seguente:
"Art. 15 quater (Parcheggi privati)
1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria.
3. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.

1 Il presente regolamento si applica anche agli interventi edilizi ai sensi degli articoli 2, 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 4 del 23.10.2009 e ss.mm.ii.

copia informatica per consultazione

4. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
5. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
6. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale.
I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale."

Art. 30 - Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l'incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.
2. Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all'intera zona urbanistica o previa verifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell'armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi.
3. Nelle zone urbanistiche B e C l'incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:
 a) del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale;
 b) del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.
4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative:
 a) l'intervento determini l'efficientamento energetico dell'intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;
 b) l'intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle "isole di calore", inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
 c) l'intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.
5. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l'incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell'impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.
6. Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l'incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell'impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici di cui al comma 3.
7. Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l'incremento volumetrico di cui al comma 3 dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva.
8. Nella zona urbanistica A, nonché nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è altresì consentito l'incremento volumetrico, non cumulabile con quelli

copia informatica per consultazione

previsti dai commi 2, 3 e 4, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 120 metri cubi.
9. Nella zona urbanistica A o all'interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l'intervento di "ristrutturazione edilizia di tipo conservativo" che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.

Art. 31 - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive

1. Ai fini della riqualificazione e dell'accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell'incremento volumetrico concesso, all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.
2. Gli incrementi volumetrici:
 a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
 b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
 c) non sono computati nel dimensionamento di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall'articolo 24.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.
4. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.
5. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l'Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l'attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all'approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 è escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Art. 32 - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
2. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

copia informatica per consultazione

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
4. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l'apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l'altezza al colmo e in 1,80 metri per l'altezza alla gronda; in caso di arretramento dell'ampliamento rispetto al filo della facciata dell'edificio è consentito l'aumento dell'altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell'ampliamento.
6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
 a) abbiano un'altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
 b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.
7. L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
8. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:
 a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
 b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell'edificio.

Art. 36 – Disposizioni comuni, commi 11 e 12

11. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
12. L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate

copia informatica per consultazione

vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La problematica relativa al reperimento degli spazi da adibire a parcheggio come richiesto dall'art. 41 sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 (legge urbanistica), è risolta ai sensi del 1° comma per cui "*Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione*" e del 2° comma per cui "*Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse*".

2. Nei casi di impossibilità a reperire gli spazi per parcheggi a causa di oggettiva impossibilità fisica dimostrata dal proponente e verificata dall'ufficio tecnico dell'edilizia privata, sono consentiti gli interventi ai sensi della L. R. n. 8/2015, di cui agli articoli:

- Art. 12 - *Integrazioni all'articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)*;
- Art. 30 - *Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente*;
- Art. 31 - *Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive*;
- Art. 32 - *Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti*.

3. Per gli interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della L.R. n. 8/2015, ricadenti all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico come **B**, **C**, **D** e **G**, è consentita la monetizzazione delle aree per parcheggi secondo quanto stabilito dal successivo art. 36 comma 11 e 12 ed alle seguenti condizioni:

- in caso di motivata impossibilità al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dimostrata dal proponente e verificata dall'ufficio tecnico dell'edilizia privata;
- previa dimostrazione della disponibilità della dotazione originaria di parcheggi relativi al fabbricato oggetto di intervento;

4. In caso di modifica di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e in caso di frazionamento di un'unità immobiliare con aumento delle unità immobiliari ex articolo 12 della L.R. n. 8/2015, è consentita la monetizzazione dello stallo di parcheggio relativo alla nuova unità immobiliare a destinazione residenziale ricadente all'interno delle zone urbanistiche classificate nel vigente strumento urbanistico come **B** e **C**.

Art. 3 - Controvalore della monetizzazione

copia informatica per consultazione

1. In applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del presente regolamento, la monetizzazione delle aree di parcheggio è determinata in misura pari al controvalore commisurato al valore di acquisizione dell'area (valore di mercato determinato sulla media delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate), al costo di realizzazione delle opere ed alle spese tecniche (progettazione, frazionamenti, spese notarili etc.).
Tale valore è fissato in **€ 430,00 al metro quadrato**, secondo i parametri riportati nella Relazione di cui all'*Allegato B*.
2. Il controvalore della monetizzazione, determinato ai sensi del precedente comma 1, è da considerarsi sostitutivo dell'obbligo di reperimento delle aree a parcheggio privato di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., solo nel caso di interventi consentiti ai sensi dei succitati articoli della L.R. n. 8/2015.

Art. 4 - Corresponsione del controvalore della monetizzazione

1. Il controvalore della monetizzazione della aree destinate a parcheggio di cui al presente regolamento, dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del ritiro del titolo abilitativo a costruire o all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. L'avvenuto pagamento del controvalore della monetizzazione deve essere dimostrato dal titolare dell'intervento mediante consegna all'ufficio tecnico comunale della ricevuta del versamento.
4. L'Amministrazione Comunale utilizzerà i proventi della monetizzazione di cui al presente regolamento per acquisizione o esproprio di aree, per la realizzazione di parcheggi pubblici (anche nel caso in cui le aree siano già in possesso del patrimonio comunale).
5. La monetizzazione della aree per parcheggio non esonera dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti.

Art. 5 - Aggiornamento del controvalore della monetizzazione

1. I parametri per la determinazione del controvalore della monetizzazione delle aree destinate a parcheggio di cui al presente regolamento saranno aggiornati con cadenza annuale con atto della Giunta Comunale, sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall'ISTAT.
2. Il mancato aggiornamento non esonera dall'applicazione del valore di cui all'art.3 .

copia informatica per consultazione

Norme per la semplificazione
e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia
e per il miglioramento del patrimonio edilizio.

Determinazione e misura del corrispettivo monetario dei parcheggi ex art. 36, commi 11 e 12 della Legge Regionale del 30.04.2015, n. 8

Allegato B
Relazione per la quantificazione del parametro di base del corrispettivo

Il Sindaco
Salvatore Puggioni

Il Dirigente
Dott. Ing. Battista Boccone

Determinazione e misura del corrispettivo monetario dei parcheggi ex art. 36, commi 11 e 12 della Legge Regionale del 30.04.2015, n. 8

Relazione

1. Premessa

copia informatica per consultazione

La presente relazione definisce i parametri economici da utilizzarsi per la monetizzazione delle aree da adibire a parcheggio, in riferimento alla tipologia di parcheggi pertinenziali di cui alla L. n.1150/42 e ss.mm.ii. e non alle aree di sosta pubblica altrimenti identificabili come standard urbanistici.
La monetizzazione di tali aree si è resa necessaria al fine di permettere l'attuazione degli interventi promossi dalla L.R. n. 8/2015 nei casi in cui non sia possibile la diretta reperibilità di parcheggi previsti dalla Legge urbanistica.
Tale norma, infatti, all'articolo 36, commi 11 e 12 (Disposizioni comuni) prevede che "*L'incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale*" **(art. 36, comma 11)** ed anche "*L'incremento volumetrico è subordinato reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall'articolo 8 del decreto assessoriale n.2266/U del 1983*[2]*. Nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall'incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l'impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale*" **(art. 36, comma 12)**.

Le somme riscosse dall'Amministrazione Comunale attraverso la monetizzazione dei parcheggi saranno quindi destinate alla realizzazione di nuove aree di sosta per gli autoveicoli e, per questo motivo, al fine di determinare il corretto valore da applicare all'istituto della monetizzazione nel territorio comunale, sarà necessario definire parametri di monetizzazione che consentano di coprire le spese per la realizzazione dei nuovi parcheggi.

Con la presente relazione si vuole pertanto individuare il parametro di base per la monetizzazione delle aree da adibire a parcheggio e da utilizzare per la determinazione della somma equivalente.

2. Determinazione del parametro

Ai fini della presente determinazione, le spese per la realizzazione delle aree da adibire a parcheggio (M_P) in alternativa al reperimento fisico delle stesse, sono date dalla ***somma dei costi di acquisizione delle aree (A_A), del costo di costruzione (C_C) e delle spese tecniche (S_T)***.

$$M_P = A_A + C_C + S_T$$

Per determinare la componente A_A "*acquisizione aree*" secondo parametri attendibili all'interno del territorio comunale, è stato posto alla base di calcolo il valore di mercato degli immobili così come pubblicato dall'Agenzia dell'Entrate per le varie città italiane.

2 L'art. 8 del decreto assessoriale n.2266/U disciplina i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

copia informatica per consultazione

L'Agenzia dell'Entrate suddivide il Comune di Carloforte in zone cui è attribuito un codice unico e, per ciascuna di queste zone, è indicato il valore di mercato minimo e massimo per metro quadrato in funzione della destinazione d'uso dell'immobile, come riportato nelle tabelle sottostanti[3].

ZONA CENTRO STORICO
(codice zona B1 – colore rosso in cartografia)

Valore minimo di mercato (€/mq)	Valore massimo di mercato (€/mq)	Valore medio di mercato (€/mq)
1.700,00	2.300,00	2.000,00

ZONA PERIFERIA ABITATO
(codice zona D1 – colore azzurro in cartografia)

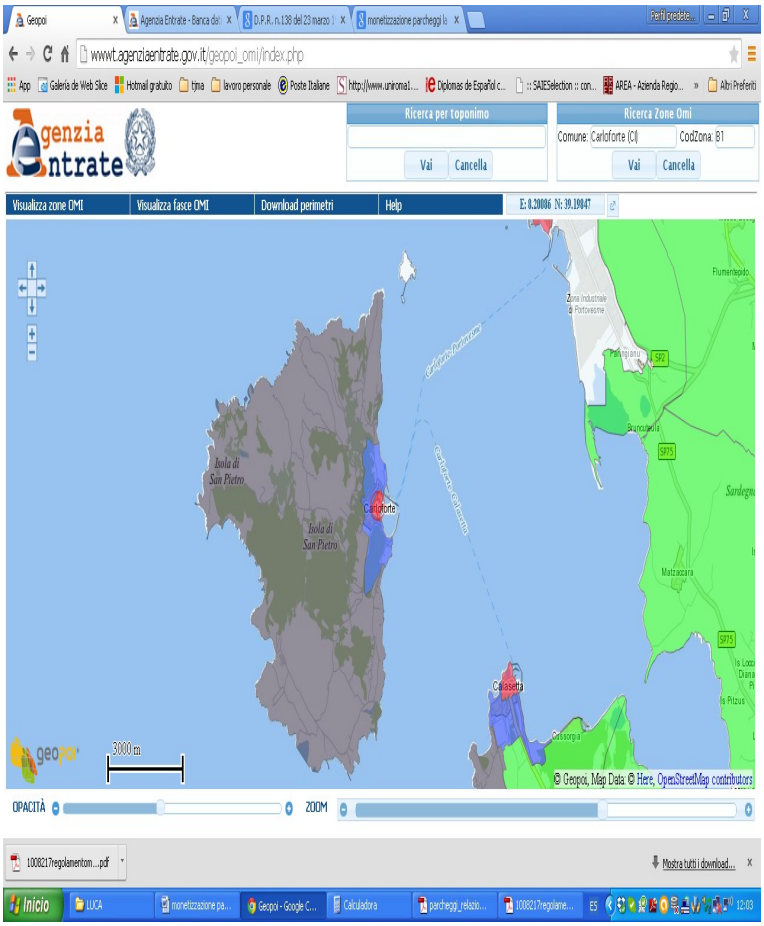
Valore minimo di mercato (€/mq)	Valore massimo di mercato (€/mq)	Valore medio di mercato (€/mq)
1.300,00	1.900,00	1.600,00

ZONA SUBURBANA LOTTIZZAZIONE A MARE
(codice zona E1 – colore grigio in cartografia)

Valore minimo di mercato (€/mq)	Valore massimo di mercato (€/mq)	Valore medio di mercato (€/mq)
1.950,00	2.900,00	2.425,00

3 Nelle tabelle sono riportati i valori degli immobili ad uso residenziale e tali valori sono presi come riferimento anche per le altre destinazioni d'uso. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, individua un'ulteriore zona "*suburbana/Isola Piana*" (in bianco nella cartografia alla pagina seguente), la quale non è stata considerata, ai fini della presente determinazione per la monetizzazione dei parcheggi, in quanto non accessibile agli autoveicoli.

copia informatica per consultazione



AGENZIA DEL TERRITORIO
Cartografia con individuazione delle zone omogenee dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/

Sulla base dei valori di mercato registrati dall'Osservatorio Immobiliare, si ritiene che il valore delle aree possa essere stimato come 20% del valore di mercato dei volumi a carattere residenziale realizzabili.

Il parametro $\mathbf{A_A}$ "*costo di acquisizione delle aree*" è stato quindi determinato come 20% della media dei valori minimi[4] di mercato delle zone omogenee individuate dall'Agenzia delle Entrate:

$$\mathbf{A_R = 1.700{,}00\ €/mq + 1.300{,}00\ €/mq + 1.950{,}00\ €/mq\ 3 \times 0{,}20 = 330{,}00\ €/mq}$$

Il parametro $\mathbf{C_C}$ "*costo di costruzione*" è stato determinato sulla base del costo medio a mq per la realizzazione di un parcheggio. Tale valore è stato stimato in **70,00 €/mq**, indipendentemente dalle zone omogenee e dalle condizioni del cantiere.

$$\mathbf{C_C = 70{,}00\ €/mq}$$

4 La monetizzazione degli spazi per parcheggi ha lo scopo di permettere al Comune di reperire somme finalizzate alla realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Non si ritiene quindi necessario diversificare il parametro A_A sulla base della destinazione urbanistica delle aree in cui ricadono gli interventi promossi dalla L.R. n.8/2015. Al tempo stesso, però, tale parametro deve essere modulato per consentire ogni tipologia di spesa nell'ipotesi di realizzazione di nuove aree destinate a parcheggio; per questo motivo la valutazione è stata fatta tenendo conto della media dei valori minimi dell'intero territorio comunale.

copia informatica per consultazione

Il parametro S_T "*spese tecniche*", dato esperito in letteratura, è stato valutato in **30,00 €/mq**, indipendentemente dalle zone omogenee e dalle condizioni del cantiere.

$$S_T = 30{,}00\ €/mq$$

Dalla somma dei tre parametri, come sopra determinati, si ricava il corrispettivo applicabile in caso di accoglimento delle istanze di monetizzazione delle aree per parcheggio ai sensi della L.R. n.8/2015:

$$M_P = 330{,}00\ €/mq + 70{,}00\ €/mq + 30{,}00\ €/mq = 430{,}00\ €/mq$$

3. Individuazione delle parti del territorio in cui è consentita la monetizzazione delle aree per parcheggio ai sensi della L.R. n. 8/2015

Le parti del territorio in cui è ammessa la monetizzazione dei parcheggi ai sensi della L.R. n. 8/2015 sono quelle classificate dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Carloforte come zone urbanistiche: **B**, **C**, **D** e **G**.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 119 / 2018
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/11/2019

IL DIRIGENTE
BOCCONE BATTISTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 119 / 2018
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER PARCHEGGI PERTINENZIALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/11/2019

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione